

Appello – mediazione delegata-inerzia parti- improcedibilità

Tribunale di Firenze, Sezione III Civile 13 ottobre 2016

Nel caso di mediazione disposta nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 5, II co. [D. lgs.n.28/2010](#), come novellato dal D.L. n. 69/13, conv. nella L. 98/13, la locuzione "improcedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello", deve intendersi – interpretando detta norma in modo coerente con il sistema processuale – nel senso di improcedibilità dell'appello (e non come improcedibilità della originaria domanda sostanziale attorea); con la conseguenza che la sentenza di primo grado passa in giudicato.

In giudizio d'appello, il giudice disponeva l'invio delle parti in mediazione a norma dell'art. 5, comma 2d. lgs 28/2010..

Il procedimento di mediazione, però, non veniva avviato.

Considerato che, a norma dell'articolo citato,ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento "è condizione di procedibilità della domanda giudiziale" (art. 5, II co. D.Lgs. citato), il giudice ha dichiarato l'**improcedibilità della domanda giudiziale**.

La pronuncia in esame ha inoltre precisato che l'**improcedibilità colpisce l'impugnazione**, con la conseguenza pratica, in armonia con i principi del processo d'appello, che il mancato esperimento della mediazione delegata in secondo grado comporta il **passaggio in giudicato della sentenza impugnata**.

L'interpretazione delle disposizioni in materia di conseguenze dell'omessa mediazione non può prescindere dalla particolare natura dei giudizi cui si riferisce.

Così come nell'opposizione a decreto ingiuntivo nel primo grado, l'espressione "improcedibilità della domanda giudiziale" deve interpretarsi come improcedibilità/estinzione dell'impugnazione (come dell'opposizione ex art. 645cpc) e non come improcedibilità della originaria domanda sostanziale attorea.

Ogni altra interpretazione porterebbe a risultati abnormi e contrastanti con i principi generali del procedimento d'appello.

[improcedibilita-dell-appello-per-omessa-mediazione.pdf](#)